



**REGOLAMENTO SUL SALARIO A ORE
COOP SOCIETÀ COOPERATIVA**

valido a partire dal 1° gennaio 2018

INDICE

	PAGINA
<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
1. Ambito d'applicazione personale	4
<u>DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO DI LAVORO</u>	
Disdetta	
2. Disdetta	4
Orario di lavoro	
3. Orario di lavoro normale	4
Giorni festivi, vacanze, giorni di congedo	
4. Giorni festivi	5
5. Vacanze	5
6. Giorni di congedo	5
13^a mensilità	
7. 13 ^a mensilità	5
Salario in caso di impedimento al lavoro da parte del collaboratore	
A) Malattia	
8. Pagamento del salario da parte dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia	6
B) Infortunio	
9. Prestazioni	7
Pensionamento	
10. Cassa pensione	7
11. Indennità di buonuscita	7
<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	
12. Entrata in vigore e disdetta del regolamento	8
13. Distribuzione del regolamento	8

TESTO ORIGINALE

Il presente regolamento viene stampato in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di dubbio fa fede esclusivamente la versione in tedesco.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Art.	articolo/i
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25.6.1982
risp.	rispettivamente
CPV/CAP Cassa pensione Coop	Coop Assicurazione del personale
CCL	Contratto collettivo di lavoro Coop Società Cooperativa
CO	Codice svizzero delle obbligazioni del 30.3.1911
cfr.	confronta
%	per cento

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito d'applicazione personale

- 1.1 Il presente regolamento è valido per tutti i collaboratori con un rapporto di lavoro di durata indeterminata o determinata superiore a 3 mesi che siano remunerati con salario a ore. Costituisce parte integrante del CCL e ha negli ambiti che disciplina priorità rispetto al CCL per i collaboratori remunerati con salario a ore.
- 1.2 L'azienda si impegna ad assumere a salario mensile, dietro loro esplicita richiesta, i collaboratori remunerati con salario a ore che in un arco di tempo superiore a 1 anno abbiano lavorato mediamente almeno il 50% dell'orario di lavoro normale.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO DI LAVORO

Disdetta Cfr. in particolare anche gli art. 14-16 CCL.

Art. 2 Disdetta

La disdetta del rapporto di lavoro da parte dell'azienda può essere emessa soltanto dai livelli di management 0-4, in accordo con l'ufficio del personale.

Orario di lavoro

Art. 3 Orario di lavoro normale

- 3.1 Di regola nel contratto di lavoro è concordato un orario di lavoro settimanale minimo. Per esso si intende un orario di lavoro netto senza pause (le pause non fanno parte dell'orario di lavoro qualora venga permesso lasciare il posto di lavoro). Esso viene calcolato sulla media di 3 mesi. Si possono apportare variazioni soltanto previo accordo reciproco o tramite un licenziamento per modifica contrattuale.
- 3.2 Se al momento dell'assunzione non si è concordato un orario di lavoro settimanale minimo, bensì un impegno di lavoro di carattere saltuario, ogni parte ha la libertà di accettare o rifiutare il turno di lavoro richiesto dalla controparte. L'informazione sul turno di lavoro avviene il più presto possibile, al più tardi 2 settimane prima di un impiego pianificato con nuovi orari di lavoro.

Giorni festivi, vacanze, giorni di congedo

Art. 4 Giorni festivi

L'orario di lavoro non prestato a causa dei giorni festivi viene remunerato con un supplemento salariale del 3,50%.

Art. 5 Vacanze

5.1 Il diritto alle vacanze corrisponde a quello ai sensi dell'art. 41.1 CCL.

5.2 Il diritto alle vacanze viene remunerato con un supplemento salariale del 10,64%, del 13,04%, del 15,55% risp. del 18,18%.

Art. 6 Giorni di congedo

6.1 L'orario di lavoro non prestato a causa dei giorni di congedo viene remunerato con un supplemento salariale dello 0,13%.

6.2 Questo supplemento salariale non comprende il diritto dei padri a un congedo di 15 giorni per la nascita di figli propri ai sensi dell'art. 42.1 lett. c CCL (congedo di paternità). Il congedo di paternità viene effettivamente concesso. Durante il congedo di paternità viene corrisposto (pro rata) il salario ordinario lordo mensile.

6.3 Il salario ordinario lordo mensile comprende il salario lordo concordato per contratto (salario di base, supplemento vacanze, giorni festivi e giorni di congedo) nonché la quota proporzionale della 13^a mensilità. Viene calcolato con riferimento alla media degli ultimi 12 mesi.

6.4 Il congedo di paternità della durata di 15 giorni può essere consumato entro un anno dalla nascita del figlio risp. dei figli (in caso di parti plurimi).

13^a mensilità

Art. 7 13^a mensilità

I collaboratori hanno diritto a una 13^a mensilità. Questa viene versata alla fine dell'anno civile risp. nel gennaio dell'anno successivo o al termine del rapporto di lavoro in modo proporzionale il mese successivo. Corrisponde a 1/12 dei salari lordi versati nell'arco di un anno civile (salario di base, supplemento vacanze, giorni festivi e giorni di congedo).

Salario in caso di impedimento al lavoro da parte del collaboratore

A) Malattia Cfr. in particolare anche gli art. 50/51 CCL.

Art. 8 Pagamento del salario da parte dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia

- 8.1 I collaboratori sono assicurati obbligatoriamente in virtù di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia non dovuta a colpa propria, salvo che il rapporto di lavoro non sia stato stipulato per un periodo pari o inferiore a 3 mesi.
- 8.2 In caso di malattia o di disturbi connessi alla gravidanza, l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia paga il 90% del salario ordinario lordo mensile a partire dal 3° giorno di assenza in caso di incapacità al lavoro attestata da un certificato medico, durante il tempo di prova per la durata di 1 mese e dopo il tempo di prova per la durata di 2 anni. Tali indennità giornaliere per malattia vengono pagate direttamente dall'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia. L'azienda non effettua ulteriori integrazioni salariali.
- 8.3 Il salario ordinario lordo mensile comprende il salario lordo concordato per contratto (salario di base, supplemento vacanze, giorni festivi e giorni di congedo) nonché la quota proporzionale della 13^a mensilità. Viene calcolato con riferimento alla media degli ultimi 12 mesi.
- 8.4 Le prestazioni vengono concesse per singolo caso di malattia. In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o a disturbi connessi alla gravidanza, l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia deve essere avvertita entro 5 giorni dall'inizio dell'incapacità al lavoro. Questa invia al collaboratore una scheda d'indennità malattia (cfr. foglio informativo «Assicurazione di indennità malattia per collaboratori pagati a ore»), che deve essere compilata dal medico curante e rispedita immediatamente al superiore da parte del collaboratore affinché possa avvenire il pagamento dell'indennità giornaliera per malattia. Se durante un caso di malattia subentra un ulteriore caso di malattia, i giorni che comportano il diritto all'indennità del primo caso di malattia vengono computati sulla durata delle prestazioni per il secondo caso di malattia.
- 8.5 In caso di parziale incapacità al lavoro dovuta a malattia, l'indennità giornaliera per malattia viene versata secondo il grado di incapacità al lavoro e per la durata ai sensi dell'art. 8.2.
- 8.6 I premi per l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, prelevati dal salario soggetto all'AVS, vengono pagati per metà dai collaboratori e per metà dall'azienda.
- 8.7 Una volta terminato il rapporto di lavoro, il collaboratore ha diritto di passare a un'assicurazione individuale conformemente alle disposizioni riportate sul foglio informativo «Passaggio all'assicurazione individuale».
- 8.8 I soggiorni in case di cura sono considerati assenze dovute a malattia soltanto se il medico curante certifica una completa incapacità al lavoro.
- 8.9 Per il resto, si applicano le condizioni generali di assicurazione dell'assicurazione d'indennità giornaliera collettiva conformemente alla Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2.4.1908.

B) Infortunio Cfr. in particolare anche gli art. 54/55.1 CCL.

Art. 9 Prestazioni

9.1 In caso di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, l'azienda integra l'indennità giornaliera versata dall'assicurazione contro gli infortuni a partire dal 1° giorno di assenza come segue:

- a) durante il tempo di prova 1 mese al 90% del salario ordinario lordo;
- b) dopo il tempo di prova 2 anni al 90% del salario ordinario lordo.

Il salario ordinario lordo mensile comprende il salario lordo concordato per contratto (salario di base, supplemento vacanze, giorni festivi e giorni di congedo) nonché la quota proporzionale della 13^a mensilità. Viene calcolato con riferimento alla media degli ultimi 12 mesi.

Per i giorni di attesa (1° e 2° giorno di assenza) l'azienda provvede al pagamento del salario, mentre a partire dal 3° giorno di assenza l'indennità giornaliera per infortunio è versata direttamente dall'assicurazione contro gli infortuni.

9.2. In caso di incapacità al lavoro, l'ufficio del personale invia al collaboratore una scheda infortuni che deve essere compilata dal medico curante e spedita immediatamente al superiore da parte del collaboratore affinché possa avvenire il pagamento delle prestazioni mediche e delle indennità giornaliera.

Pensionamento

Art. 10 Cassa pensione

10.1 I collaboratori sono assicurati presso la CPV/CAP Cassa pensione Coop contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso conformemente alle disposizioni di legge (LPP). In casi eccezionali e in accordo con l'azienda, è possibile l'adesione alla CPV/CAP Cassa pensione Coop anche qualora non sia raggiunto l'importo minimo stabilito dalla LPP.

10.2 I contributi regolamentari per l'assicurazione vengono pagati per 1/3 dai collaboratori e per 2/3 dall'azienda.

10.3 Per il resto, si applica il Regolamento d'assicurazione CPV/CAP Cassa pensione Coop vigente al momento.

Art. 11 Indennità di buonuscita

11.1 I collaboratori con almeno 50 anni di età e 20 anni di servizio hanno diritto a ricevere un'indennità di buonuscita al momento del termine del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 339c CO. Tale indennità ammonta al doppio del salario mensile. I contributi versati dall'azienda alla cassa pensioni vengono portati in detrazione (art. 339d CO).

11.2 Il salario mensile viene calcolato con riferimento alla media degli ultimi 12 mesi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art 12 Entrata in vigore e disdetta del regolamento

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, sostituisce il Regolamento sul salario a ore del 1° gennaio 2014 ed è valido fino al venerdì, 31 dicembre 2021. Qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza da parte dell'azienda o di comune accordo da parte delle organizzazioni dei lavoratori contraenti, la sua validità di volta in volta sarà prolungata di 1 anno.

Art. 13 Distribuzione del regolamento

Questo regolamento viene distribuito a tutti i collaboratori che vi sottostanno.